

TAR Puglia-Lecce, Sez. II, 19.12.2013, n. 2550;

Materia: perdita del grado per rimozione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 314 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

R. G., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Perna, Agatino Cariola, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Ministero della Difesa; Legione Carabinieri Puglia Bari, Compagnia dei Carabinieri di Taranto, Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l'annullamento

- della determinazione adottata dal D.G. del Ministero della Difesa, recante data 26 novembre 2012, notificata al ricorrente il successivo 21 dicembre 2012;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche allo stato non conosciuto, ivi compresi:

a) il provvedimento n. 1693/264 di prot. 2003 Disc. - All. n. 3 del 16 luglio 2012 adottato dal Comando Legione Carabinieri "Puglia" SM - Ufficio Personale;

b) la Relazione riepilogativa dei fatti n. 1693/264 di prot. 2003 Disc. - All. n. 4 del 16 luglio 2012, redatta dal Comando Legione Carabinieri "Puglia" SM - Ufficio Personale;

c) il provvedimento n. 254/1 - 3 di prot. del 25 luglio 2012, notificato al ricorrente in data 27 luglio 2012 adottato dalla Legione Carabinieri Puglia - Compagnia di Taranto, recante contestazione degli addebiti e contestuale invito a prendere visione degli atti ed avente ad oggetto “ inchiesta formale”;

d) il provvedimento n. 1693/282 di prot. 2003 Disc. del 20 settembre 2012, adottato dal Comando Legione Carabinieri "Puglia" SM - Ufficio Personale, comunicato al ricorrente il 25 settembre 2012, con il quale è stata costituita una Commissione di disciplina;

e) il provvedimento n. 509/9-2012-SP di prot. del 26 settembre 2012, adottato dalla Commissione di disciplina istituita presso la Legione Carabinieri Puglia, Comando Provinciale di Lecce, comunicato il 2 ottobre 2012, di convocazione del ricorrente alla seduta della suddetta Commissione del successivo 25 ottobre 2012;

f) il verbale, non conosciuto, della seduta svolta in data 25 ottobre 2012 dalla Commissione di disciplina, nonché ogni altro atto adottato dalla medesima Commissione, non conosciuto dal ricorrente;

nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere reintegrato nei ruoli dell'Arma dei Carabinieri, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle retribuzioni non corrisposte;

nei motivi aggiunti, depositati in data 7 maggio 2013, per l'annullamento della Relazione finale circa l'accertamento disciplinare a carico dell'Appuntato scelto G. R. del 20 settembre 2012, redatta dall'Ufficiale inquirente della Legione Carabinieri Puglia, Compagnia di Taranto, e del verbale della seduta svolta in data 25 ottobre 2012 dalla Commissione di disciplina istituita presso la Legione Carabinieri Puglia, Comando Prov.le di Lecce;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Legione Carabinieri Puglia Bari e di Compagnia dei Carabinieri di Taranto e di Comando Provinciale Carabinieri di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. C. Giorgiani, in sostituzione dell'avv. A. Cariola, per il ricorrente e, nei preliminari, avv. dello Stato I. Piracci.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'appuntato scelto G. R. è stato sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione della sanzione di stato della perdita del grado per rimozione.

Il ricorrente, per fatti risalenti al periodo in cui prestava servizio alle dipendenze del Nucleo Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Tricase, veniva iscritto nel registro degli indagati in data 9 giugno 2003 , con l'accusa di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, reato che la Procura della Repubblica competente per territorio assumeva continuato ed in concorso con altri soggetti.

L'interessato veniva quindi rinviato a giudizio unitamente ad altri imputati per rispondere del reato di cui agli artt.81,110 e 319 del codice penale per avere, nella qualità di Carabinieri in servizio presso il Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Tricase, in attuazione di un medesimo disegno criminoso diretto alla realizzazione di un medesimo fine, di cui erano tutti ben consapevoli, ricevuto da Ro. G., esercente attività di recupero e smaltimento di rifiuti allo stato liquido ed in concorso con lo stesso, denaro e altre utilità per

compiere atti contrari ai doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà propri della loro funzione, omettendo i dovuti controlli ed accertamenti sulle attività di illecito smaltimento di rifiuti svolte dal Ro. e ponendo in essere per converso una serie di attività, tra cui pedinamenti, appostamenti e sequestri di mezzi in uso ai suoi concorrenti, volte ad ostacolare agli stessi l'esercizio dell'attività di autotrasportatori dei reflui agevolando in tal modo il Ro. nell'espletamento della medesima attività”

Nei confronti del ricorrente veniva poi pronunciata sentenza di non luogo a procedere in relazione al reato ascrittogli per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

La sentenza in argomento, resa dal Tribunale di Lecce il 5 ottobre 2009, veniva confermata in grado di appello – con sentenza 278 del 21 febbraio 2011 della Corte di Appello di Lecce - e diventava irrevocabile a seguito della sentenza 778/2012 della Corte di Cassazione del 3 aprile 2012.

In data 16 luglio 2012 il Comandante della Legione Carabinieri Puglia ordinava l'avvio nei confronti dell'odierno ricorrente di un'inchiesta formale di carattere disciplinare.

Il 27 luglio 2012, al G. veniva notificato atto di contestazione degli addebiti in sede disciplinare.

La Commissione di Disciplina concludeva l'attività istruttoria nella seduta del 25 ottobre 2012 ed esprimeva nei riguardi dell'appuntato scelto G. giudizio di non meritevolezza alla conservazione del grado.

Sulla scorta di tali conclusioni, la Direzione Generale del Personale Militare presso il Ministero della Difesa, ritenute ininfluenti le difese del ricorrente e condivise le valutazioni della Commissione di Disciplina, irrogava nei confronti del medesimo la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi

degli artt.861, comma 1, lett.d), e 867, comma 6 del D.lgs66/2010, con conseguente cessazione dal servizio permanente.

La sanzione disciplinare è stata impugnata dal militare per le seguenti ragioni:

- Omessa applicazione alla fattispecie – *ratione temporis*- della legge 18 ottobre 1961 n.1168; erronea applicazione del codice dell'ordinamento militare, di cui al d.lgs 15 marzo 2010, n.66 Violazione e falsa applicazione degli artt.11 e 14 delle preleggi. Violazione degli artt. 3,24 e 25 Cost. Difetto di istruttoria, di motivazione e di travisamento dei fatti;
- Violazione e falsa applicazione dell'art.5,comma 4 della legge 27 marzo 2001, n.97. Violazione e falsa applicazione dell'art.1392, commi 1 e 3 del Codice dell'Ordinamento Militare. Violazione dei termini di avvio e conclusione dell'azione disciplinare. Carenza di potere ed inesistenza dell'atto amministrativo ai sensi dell'art.21 septies legge 241/90. Violazione dei termini di svolgimento dell'inchiesta stabiliti dall'Amministrazione militare. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Cost. Contraddittorietà manifesta;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 923, commi 1 e 4, codice dell'ordinamento militare. Difetto di competenza del Ministero della Difesa in ordine all'adozione del provvedimento di cessazione dal servizio disposto nei confronti del ricorrente. Nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art.21 septies della legge 241/90;
- Violazione e falsa applicazione degli artt.38 e 39 legge 18 ottobre 1961,n.1168. Violazione e falsa applicazione dell'art.1378,comma 1 lettera i) del codice dell'ordinamento militare. Violazione e falsa applicazione dell'art.133 del c.p.. Violazione delle norme attributive di competenza territoriale in ordine all'espletamento del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente. Questione di legittimità costituzionale in ordine agli artt.39,comma 1 legge 18 ottobre 1961 n.1168; 1378,comma 1 lettera i) cod.ord.mil; 1380;

- Violazione e falsa applicazione dell'art.861, comma 1 lettera d) cod.ord.mil. Contraddittorietà manifesta. Omessa valutazione autonoma dei fatti costituenti presupposto dell'azione disciplinare. Violazione e falsa applicazione dell'art.1370 del cod.ord.mil. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento, di cui all'art.97 cost. Difetto di istruttoria e travisamento. Violazione e falsa applicazione dell'art.1355 cod.ord.mil. Omissione del necessario giudizio di proporzionalità tra fatti addebitati, stato di servizio e caratteristiche soggettive dell'incolpato, e sanzione applicata. Manifesta abnormità della decisione amministrativa. Difetto di motivazione. Sviamento di potere;
- Violazione e falsa applicazione dell'art.1387 cod.ord.mil. Violazione del principio di trasparenza amministrativa. Violazione dei canoni di buon andamento e imparzialità, di cui all'art.97. Violazione delle prerogative difensive dell'incolpato in seno al procedimento disciplinare.

Si sono costituiti in giudizio la Legione Carabinieri Puglia di Bari, la Compagnia Carabinieri di Taranto, il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, nonché il Ministero della Difesa per resistere al ricorso del quale hanno chiesto il respingimento nel merito.

Il ricorrente ha poi proposto motivi aggiunti di ricorso diretti a contestare la legittimità di alcuni atti endoprocedimentali posti in essere in seno al procedimento disciplinare .

Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2013, introitate ulteriori memorie difensive a sostegno delle tesi prospettate dalle parti del giudizio, la controversia è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Ed invero, il ricorrente lamenta, in primo luogo, l'erronea applicazione, da parte delle amministrazioni resistenti, della normativa di cui al d.lgs 15 marzo 2010, n.66,

essendo questa sopravvenuta ai fatti in questione e dovendo trovare applicazione irretroattiva a causa della sua natura sostanziale e non solo procedimentale.

La fattispecie, si sostiene, avrebbe dovuto essere disciplinata dalla legge 18 ottobre 1961 n.1168 recante “ Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri”, nonché dall’art.5 della legge 27 marzo 2001, n.97 in ordine ai tempi di avvio e conclusione del procedimento disciplinare.

Il motivo di ricorso non è fondato.

L’esercizio della potestà disciplinare nei confronti di un dipendente dell’amministrazione per fatti penalmente rilevanti e risalenti ad epoca precedente è correttamente assoggettato alla regola “ tempus regit actum”.

Ne deriva che la P.a. è tenuta ad applicare la normativa vigente al momento in cui il procedimento disciplinare viene intrapreso e non già quella in vigore al momento della consumazione dell’illecito penale.

Con il secondo gruppo di censure, la difesa del ricorrente lamenta la violazione della tempistica procedimentale di settore, contenuta nell’ambito del D. Lgs 66/2010.

Più in dettaglio, il procedimento disciplinare avviato nei riguardi del ricorrente in seguito a giudizio penale sarebbe stato intrapreso tardivamente dall’Amministrazione di appartenenza in violazione dei termini intermedi e finali contemplati dall’articolo 1392 del Codice di Ordinamento Militare.

A fronte del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di non luogo a procedere per prescrizione del reato, pronunciata in data 3 aprile 2012 con sentenza 778/2012 della Corte di Cassazione, il ricorrente avrebbe ricevuto notifica dell’atto di contestazione degli addebiti solo in data 27 luglio 2012 e, quindi, ben oltre il termine di 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza della definitività della sentenza conclusiva del processo penale.

Nel caso di specie, il decorso del termine per l'avvio del procedimento disciplinare doveva farsi risalire fin dal momento della conoscenza del dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione, non essendo necessario acquisire conoscenza della motivazione della pronuncia.

Nel caso di specie, poi, la sentenza di appello era già da reputare irrevocabile in ordine al proscioglimento disposto in favore dell'Appuntato G..

Il motivo di ricorso non è fondato.

L'art.1392 del Codice dell'Ordinamento Militare, corpo normativo applicabile alla fattispecie disciplinare in argomento, contiene la disciplina dei termini del procedimento disciplinare di stato.

Il precetto di cui al primo comma della su citata norma stabilisce che” il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione”.

Alla luce di questa disposizione il Collegio ritiene di evidenziare, preliminarmente, che il termine di 90 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare di stato deve essere considerato perentorio.

Ciò risponde ad esigenze di celerità nell'esercizio della potestà disciplinare attivata dall'amministrazione dopo un giudizio di penale responsabilità del dipendente, ed è coerente ad assicurare certezza dei tempi di conclusione di un procedimento che, incidendo pesantemente nella sfera giuridica del destinatario, non può e non deve protrarsi oltre misura.

Lo stesso termine di 90 giorni, però, inizia a decorrere dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza che ha concluso il giudizio penale.

La conoscenza integrale della sentenza non può ritenersi, tuttavia, limitata al dispositivo perché essa si estende naturalmente alle motivazioni della pronuncia, secondo lo schema legale tipico di provvedimento giurisdizionale che il codice di procedura penale restituisce con gli artt.125, 426, 533 e segg.

La conoscenza integrale della sentenza, nel senso fin qui chiarito, è richiesta anche in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione poiché la norma che disciplina i termini del procedimento disciplinare di stato non opera alcuna distinzione tra sentenze cd processuali o di rito e sentenze di merito.

La tesi della difesa non può dunque essere avallata dovendosi ritenere che i 90 giorni per la contestazione degli addebiti in via disciplinare dovessero decorrere a far tempo dalla conoscenza piena delle ragioni poste a fondamento della sentenza definitiva pronunciata dalla Corte di Cassazione, pur trattandosi di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nella specie, la Corte di Cassazione ha pronunciato sentenza di inammissibilità del ricorso proposto dal G. in data 3 aprile 2012 con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia resa in grado di appello; ha depositato le motivazioni della sentenza il 28 maggio 2012; la P.a. ne ha acquisito conoscenza documentata in data 4 luglio 2012 ed ha elevato l'addebito disciplinare al militare interessato in data 27 luglio 2012, ossia a distanza di soli 23 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza conclusiva del procedimento penale.

A tanto deve aggiungersi che il provvedimento applicativo della sanzione disciplinare è stato notificato al ricorrente in data 26 novembre 2012, nel rispetto del termine di 270 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza, richiesto dal comma 3 dell'art.1392 del Codice di Ordinamento Militare.

Né può accedersi alla tesi secondo la quale la P.a. avrebbe dovuto avviare il procedimento disciplinare nei riguardi del ricorrente sin dal momento della conferma in grado di appello del proscioglimento del medesimo per intervenuta

prescrizione del reato a tanto essendo di ostacolo il chiaro disposto dell'art.1392 del d.lgs 66/2010, nel cui contesto il dies a quo per l'esercizio dell'azione disciplinare decorre dal momento della conoscenza integrale della sentenza che ha concluso il giudizio penale.

E non c'è dubbio che la sentenza che ha concluso il giudizio penale è, nella specie, solo quella pronunciata dalla Corte di Cassazione adita in sede di ricorso di legittimità.

Si osserva, d'altronde, che il precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato che la difesa invoca in materia di corretta individuazione del dies a quo a partire dal quale deve essere esercitata l'azione disciplinare nei riguardi di un dipendente è fuori tema.

In quel caso, veniva impugnata per cassazione la sola statuizione del giudice di appello concernente la misura accessoria della confisca disposta nei riguardi dell'imputato, con l'ovvia conseguenza che il giudicato penale relativo alla sua responsabilità si fosse cristallizzato già al momento della consumazione del termine per ricorrere.

Non può neanche sostenersi che “ l'Arma avrebbe dovuto tempestivamente esercitare l'azione disciplinare sin dall'epoca in cui ha avuto conoscenza di tali fatti..”

Il Collegio non può che ribadire l'assunto, speso in sede di tutela cautelare, secondo il quale l'opzione della P.a. di attendere il passaggio in giudicato della pronuncia conclusiva del giudizio sulla penale responsabilità del dipendente prima di esercitare l'azione disciplinare costituisce decisione tutt'altro che censurabile sotto il profilo della tempistica procedimentale, rappresentando una scelta di campo, per così dire, di totale garanzia nei riguardi del militare, tenuto opportunamente indenne da iniziative disciplinari fino alla cristallizzazione di un giudicato penale.

Quanto al terzo motivo di ricorso, è posto in risalto il difetto di competenza del Ministero della Difesa nella irrogazione del provvedimento di cessazione dal servizio permanente disposta nei riguardi del ricorrente quale effetto della perdita del grado per rimozione.

La cessazione dal servizio permanente avrebbe dovuto essere sancita dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in applicazione dell'art.923, comma 4 del d.lgs 66/2010.

Anche questa censura è infondata.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente disposto con determinazione ministeriale nei confronti di militare dei CC appartenente al ruolo degli appuntati non è posto in essere in difetto assoluto di attribuzione, come prospetta il ricorrente.

Tanto discende dal fatto che gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri sono assoggettati a vincolo di dipendenza gerarchica nei confronti del Comandante Generale dell'Arma, ma sono organicamente incardinati nell'Amministrazione della Difesa con ogni conseguenza in tema di potestà della Amministrazione di assumere decisioni che incidono sul rapporto di impiego, come nella specie.

Circa poi la doglianza – contenuta nel 4^o motivo di ricorso- relativa al fatto che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere disposto dal Comando Legione Carabinieri Sicilia e non certo dal Comando Regionale Puglia, in quanto “ solo l'autorità che conosce il dipendente con caratteristiche di attualità e concretezza può adeguatamente decidere al riguardo” si osserva che si tratta di censura infondata.

Infatti, l'art 1378 del codice di ordinamento militare, volto a disciplinare le Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale, stabilisce che “ La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:...

- i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato. *In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano.* In caso di corresponsabilità con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).”

La fattispecie disciplinare oggetto del presente giudizio muove da una ipotesi di concorso di militari parigrado nel reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio.

Ne consegue che l'autorità competente ad avviare l'inchiesta formale è stata correttamente individuata nel comandante di corpo del più anziano tra i compartecipi, ossia l'appuntato M. D., del pari sottoposto a giudizio di disciplina per gli stessi fatti (l'Appuntato M. è del 1961 e il suo Comandante di Corpo è il Comandante della Legione di Bari).

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del ricorrente che assume la illegittimità della sopra richiamata disposizione normativa per violazione dei parametri contenuti negli artt.3, 24, 25 e 97 Cost. appare manifestamente infondata.

Si rileva in proposito che l'individuazione di criteri di determinazione della competenza in deroga alle normali regole di riparto tra autorità amministrative costituisce espressione di discrezionalità legislativa la quale non priva affatto l'incolpato delle garanzie di difesa anche nella sede del giudizio disciplinare.

Né pare ipotizzarsi, a fini disciplinari, che la competenza debba essere sempre radicata in capo all'organo dal quale il militare dipende direttamente proprio al fine di scongiurare fenomeni di vischiosità ambientale capaci di minare il buon andamento e l'imparzialità della P.a..

Quanto al quinto motivo di ricorso, si lamenta l'appiattimento mostrato dalla P.a. nei confronti delle risultanze del giudizio penale del quale sarebbe stato recepito acriticamente in sede disciplinare non solo il rilievo in termini di disvalore dei comportamenti ascritti al G. ma anche, cosa questa più grave in chiave difensiva, le stesse conclusioni in punto di prova della penale responsabilità del medesimo.

Le censure sono infondate.

La sentenza definitiva di proscioglimento di un imputato per una causa di estinzione del reato quale la prescrizione lascia intatta sul tappeto la questione della antigiuridicità del comportamento ascritto all'incolpato.

Prova ne sia il fatto che l'art.157 del codice penale stabilisce, al settimo comma, che la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato il quale conserva evidente interesse a un proscioglimento ampiamente liberatorio dalle accuse a lui rivolte.

La pronuncia giurisdizionale di estinzione del reato per intervenuta prescrizione ha dunque una ben precisa fisionomia.

Essa, infatti, contiene l'accertamento che il fatto di reato è stato consumato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive dall'imputato ma che, per ragioni convenzionali legate all'affievolirsi nel tempo del ricordo del reato, appare opportuno non punire .

Ciò, però, non consente di dimenticare che la fattispecie posta in essere mantiene integro il suo disvalore sociale e, una volta accertato con l'autorità del giudicato il suo verificarsi, non può certo essere rimessa in discussione sotto il profilo del suo accadimento materiale nell'ambito del pur distinto procedimento disciplinare avviato dalla P.a. competente.

Per questa ragione, la p.a. titolare della potestà disciplinare nei confronti di un dipendente esercita correttamente le sue prerogative anche quando, in seguito ad un giudicato penale di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato,

infligge una sanzione basandosi sulla peggiore connotazione attribuita alla condotta sul piano morale o disciplinare senza trasformare il procedimento di disciplina in un inammissibile e non richiesto dall'ordinamento quarto grado di giudizio.

In altri termini, di fronte ad un giudicato penale di proscioglimento per estinzione del reato, pur essendo vero che non si è al cospetto di una pronuncia di condanna, la P.a. non è tenuta a compiere una autonoma valutazione in ordine alla effettiva sussistenza della fattispecie incriminatrice – la quale non può essere certo messa in dubbio per quanto si è già osservato- ma può limitarsi ad illustrare le ragioni del perdurante disvalore del comportamento sul terreno dei doveri di disciplina del dipendente.

Ciò vuol dire che la pretesa della difesa del ricorrente di riesaminare le stesse prove acquisite al dibattimento penale nella autonoma sede del giudizio disciplinare appare davvero esuberante e non può trovare accoglimento.

Del resto, la P.a. resistente ha spiegato a sufficienza in sede disciplinare le ragioni della gravità della condotta ascritta al ricorrente, reo di avere infranto il patto di lealtà siglato con una importantissima istituzione dello Stato, e il suo disvalore in termini di perdita di prestigio e di decoro che un appartenente all'Arma deve sempre perseguire come traguardo e propagare all'esterno come immagine simbolica della istituzione cui appartiene.

Sotto il profilo della richiesta di procedere a nuova e autonoma istruttoria circa l'effettiva e concreta esistenza del fatto ascritto al ricorrente, vale la pena richiamare il brano della motivazione con la quale il giudice penale spiega il suo pieno coinvolgimento in una ideazione criminosa “è invece emerso che il Carabiniere G., conosciuto il Ro. tramite il S., iniziò a *cercargli le cose* proprio come facevano gli altri suoi colleghi, essendo evidentemente venuto a conoscenza, ed

avendo pienamente condiviso e fatto proprio, quel sistema di generalizzata corruttela del quale si è detto”.

Di qui la motivazione posta a base della sanzione disciplinare inflitta che, pur nella sua sinteticità, e nell’ovvio richiamo ai fatti così come accertati dal giudice penale, appare commisurata alla gravità dei reati ascritti al ricorrente.

Sotto il profilo del richiamato principio di proporzionalità della sanzione, il Collegio ritiene doveroso affermare che la compravendita delle funzioni pubbliche posta in essere da un appartenente all’Arma dei Carabinieri si colloca senz’altro al più alto livello di gravità nel catalogo dei comportamenti immorali da parte di uomini delle Istituzioni dello Stato.

Tanto deriva dallo sconcerto generale che un fatto del genere può determinare nella collettività di riferimento e dal notevole danno all’immagine dell’Arma, della quale ogni militare deve essere geloso custode.

Le considerazioni fin qui svolte a proposito della gravità dei fatti rimproverati al ricorrente appaiono ripercorribili, in parte, anche con riferimento all’ultimo motivo di ricorso che è del pari, infondato.

Con esso, la difesa del ricorrente censura il fatto che la P.a. resistente abbia applicato la sanzione della perdita del grado per rimozione senza valutare i lusinghieri precedenti di servizio dell’interessato, il grado del medesimo, l’età, e gli ulteriori elementi richiamati dall’articolo 1355 del d.lgs 66/2010.

Il motivo di ricorso non può essere accolto con favore.

E’ vero che il procedimento disciplinare rintraccia nel cd gradualismo sanzionatorio una delle caratteristiche principali, così come è vero che la sanzione da applicare non può ignorare il profilo umano e professionale del sottoposto a giudizio.

Ma la presenza di un sistema di generalizzata corruttela di cui parla il giudice penale con riguardo all’odierno ricorrente non lascia molto spazio per immaginare

che si sia trattato di un fatto meramente episodico a fronte del quale poter reagire in termini meno severi.

Anche i motivi aggiunti di ricorso non possono avere miglior sorte in considerazione del fatto che, attraverso essi, si ripropone il contenuto di censure già passate in rassegna e ritenute infondate alla luce delle suesposte argomentazioni.

Il ricorso è conclusivamente da respingere.

Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2013